

Iter per richiesta e modifiche all'autorizzazione, produzione, commercializzazione e deposito di additivi ai sensi del Regolamento CE 852/2004

Ai gas impiegati in ambito alimentare sono applicati i principi e le prescrizioni generali contenuti nelle norme comunitarie in materia di sicurezza alimentare, tra cui rientra il Regolamento (CE) 852/2004 "sull'igiene dei prodotti alimentari".

I requisiti igienico-sanitari che devono possedere gli stabilimenti di produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari sono quelli previsti dall'Allegato II al Regolamento 852/2004.

L'Accordo Stato-Regione del 29 aprile 2010, nel fornire linee guida interpretative del Reg. 852/2004 (e in particolare dell'art. 6), afferma che:

"Le attività di produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi alimentari e degli aromi sono soggette a riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 852/2004".

Per ciò che concerne le modalità applicative del riconoscimento degli stabilimenti in questione continuano a valere le disposizioni di cui al DPR 514/1997 (art. 1 e 2).

A livello nazionale, il DPR 19/11/1997 n. 514 è il Regolamento recante la disciplina del procedimento di autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi, tra cui i gas alimentari. La norma prevede che l'autorizzazione venga rilasciata a livello regionale.

Per richiedere l'autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito per gli additivi alimentari è quindi necessario presentare istanza di riconoscimento alla Regione attraverso il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) di competenza del sito.

L'attività può essere legittimamente iniziata solo a seguito dell'ottenimento del riconoscimento (non è prevista la modalità di silenzio assenso come nel caso di presentazione di "SCIA") che equivale a titolo autorizzativo.

Entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza l'ASL dispone un sopralluogo finalizzato ad accertare l'idoneità degli impianti, delle attrezzature e dei locali. L'autorizzazione è rilasciata a seguito dell'esito favorevole del predetto sopralluogo. Qualora l'esito del sopralluogo sia sfavorevole, l'ASL comunica al richiedente le carenze riscontrate e fissa un congruo termine, non inferiore a sessanta giorni, per eliminarle. Scaduto tale termine, ove il successivo sopralluogo non dia esito favorevole, l'istanza è respinta.

Nel caso in cui l'istante adempia alle prescrizioni impartite prima del termine fissato ne dà comunicazione all'autorità competente la quale, entro sette giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, dispone un sopralluogo di verifica.


L'articolo 3 del DPR 514/1997 recita: "Qualora l'istruttoria dia risultato favorevole, il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione deve concludersi nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza". Lo stesso articolo specifica inoltre che: "Decorsi inutilmente sessanta giorni l'istanza si intende respinta"; se ne deduce quindi che non valga il meccanismo del silenzio-assenso.

Per tale motivo si raccomanda di monitorare lo stato di avanzamento del procedimento di rilascio dell'autorizzazione contattando l'istituzione preposta.

Eventuali modifiche relative all'autorizzazione detenuta, intese come aggiunta di nuovi gas alimentari prodotti, commercializzati o immagazzinati, dovranno essere gestite secondo la medesima procedura autorizzativa.

Si riporta di seguito un diagramma di flusso esemplificativo dell'iter autorizzativo.

Figura 1 - Diagramma di flusso dell'iter autorizzativo



Milano, marzo 2015